



Settembre 2014

Newsletter

Origine e accordi di libero scambio

La Newsletter per gli esportatori autorizzati diventa Newsletter sull'origine e sugli accordi di libero scambio

La Newsletter per gli esportatori autorizzati (EA) trattava sempre anche argomenti relativi all'origine nel quadro degli accordi di libero scambio (ALS), interessanti per tutti gli esportatori e non solo per gli EA. Per questo motivo, a partire dalla presente edizione la Newsletter si chiama «origine e accordi di libero scambio». I temi specifici

agli EA sono trattati in una rubrica contrassegnata dal logo EA.

Le Newsletter EA pubblicate finora rimangono disponibili in Internet [alla pagina abituale](#). A partire dalla presente edizione, le Newsletter saranno pubblicate anche alla pagina [Accordi di libero scambio, Origine](#) sotto «Pubblicazioni».

Cumulo: banale, ma ...

Tutti gli ALS prevedono il cumulo bilaterale. Grazie al cumulo le merci originarie importate dal rispettivo partner di libero scambio possono essere impiegate senza ripercussioni dal punto di vista dell'origine. Il cumulo maggiormente utilizzato è quello nell'ambito dell'ALS con l'UE. Ciò è dovuto al fatto che quest'ultima, all'importazione come all'esportazione, è il partner commerciale più importante della Svizzera. Spesso si dimentica tuttavia che i materiali dell'UE non possono essere cumulati nell'ambito di altri accordi.

Esempio:

Una merce viene fabbricata in Svizzera con materiali svizzeri e dell'UE. Nel quadro dell'accordo con l'UE (ovvero all'esportazione verso l'UE) la merce è considerata di origine svizzera. Se invece la stessa merce viene esportata in Cina, essa è considerata di origine svizzera solo se può essere considerata sufficientemente lavorata in base alle [regole della lista](#) dell'ALS con la Cina. In questo caso i materiali dell'UE sono considerati di origine terza. Vedi anche: [Il cumulo negli accordi di libero scambio](#).

Certificati di circolazione delle merci per la Cina

Benché i certificati di circolazione delle merci (CCM) utilizzati nel quadro dell'accordo con la Cina, a prima vista, non si discostino molto dai comuni CCM, vi sono tuttavia delle importanti differenze:

1. la prima pagina deve obbligatoriamente essere compilata in **inglese**;
2. nella rubrica 8 deve essere indicata la **voce SA a sei cifre**;

3. sempre nella rubrica 8 deve essere indicato il **criterio d'origine** adempiuto («WO», «WP» o «PSR» > vedi retro della prima cedola del CCM);
4. la **rubrica 3** (destinatario) e la **rubrica 10** (n. della fattura) **devono obbligatoriamente essere compilate**.

Vedi anche la [circolare](#) sull'ALS con la Cina, in particolare il punto 2.3.1.2.

«WO» sui CCM per la Cina

«WO» («wholly obtained») significa che il prodotto è stato interamente ottenuto o fabbricato in Svizzera. Sono considerate tali solo le merci che corrispondono alle prescrizioni dell'articolo 3.3 delle [regole d'origine](#) (p. es. lastre di granito estratte in Svizzera). In linea di massima ciò significa che il prodotto non può contenere parti di origine terza¹.

Esempio:

In linea di massima un tavolo fabbricato con una lastra di granito estratta in Svizzera e delle viti non è considerato WO, dato

che le viti, o almeno il metallo delle viti, non provengono dalla Svizzera.

Sono stati constatati CCM di esportatori svizzeri indicanti il criterio d'origine «WO» per merci per le quali ciò è impossibile o molto improbabile (p. es. orologi o merci del settore elettronico).

Occorre quindi designare con «WO» solo le merci che veramente corrispondono alle relative condizioni. I criteri d'origine chiaramente inesatti (o molto improbabili) indicati sui CCM causano (inutili) richieste di controllo a posteriori da parte della Cina.

Attenzione alle parti di elevato valore

Determinati prodotti vengono fabbricati in diverse versioni che si differenziano, per esempio, per il valore dei materiali utilizzati; oppure, i singoli componenti di determinate merci presentano, per loro natura, un valore sproporzionato. Ai fini dell'origine ciò è importante se nelle regole della lista è previsto un criterio di valore.

Esempio (orologi):

Le regole della lista («product specific rules») dell'ALS con la Cina prevedono una

quota massima di materiali non originari pari al 40 per cento.

Visto l'elevato valore aggiunto ottenuto in Svizzera, il prezzo franco fabbrica dell'orologio XY nella versione con cassa in acciaio è così alto che il valore dei materiali non originari impiegati è chiaramente inferiore a questo limite. Nella versione di lusso dello stesso orologio vengono invece impiegati diamanti di origine terza la cui quota di valore è così elevata che il valore limite è superato.

Sempre attuale: la catena dell'origine (p. es. in caso di restituzioni)

Le prove dell'origine possono essere rilasciate solo se l'origine può essere documentata. Ciò significa che se in caso di forniture dalla Svizzera sono necessarie dichiarazioni dei fornitori, queste devono essere presentate; e che se ci si deve basare sull'origine dei materiali importati, devono essere presentati i relativi giustificativi. La catena dell'origine non deve essere interrotta.

Esempio:

- La ditta XY esporta una macchina di origine svizzera presentando una prova dell'origine dell'UE.

- Dopo un po' di tempo, la macchina le viene restituita a causa di problemi.
- La ditta ripara la macchina. In questo caso la riparazione non costituisce una lavorazione sufficiente ai sensi delle regole d'origine (p. es. la lavorazione non basta per soddisfare il criterio di valore).
- La ditta può rilasciare una prova dell'origine alla riesportazione della macchina solo se dispone di un giustificativo dell'origine relativo all'importazione della macchina da riparare, altrimenti la catena dell'origine è interrotta e la macchina importata è considerata merce non originaria.

¹ Eccezione: i rottami e i prodotti usati indicati nell'articolo 3.3 delle [regole d'origine](#) nonché determinate merci provenienti, soprattutto, dal settore agricolo, chimico e farmaceutico per le quali WO è definito quale regola della lista e per le quali si applica la disposizione de minimis secondo l'articolo 3.5.

Ermächtiger Ausführer
Exportateur Agréé
Esportatore Autorizzato



Accordo di libero scambio con il CCG

Si rammenta che nel quadro dell'ALS con il CCG (Consiglio di cooperazione del Golfo) non sono, purtroppo, ancora previste dichiarazioni d'origine. Anche gli EA devono perciò richiedere dei CCM.

Benché l'accordo preveda delle prescrizioni sulla stesura di dichiarazioni d'origine, esso contiene anche una clauso-

la secondo la quale tali prescrizioni possono essere applicate solo quando il CCG avrà concluso un altro ALS che prevede dichiarazioni d'origine. Qualora ciò non dovesse avvenire entro due anni dall'entrata in vigore dell'ALS, la questione verrà trattata nel quadro del comitato misto.

Novità

- Luglio **Accordo di libero scambio con il CCG**
[Circolare sull'entrata in vigore](#), [Imposizione provvisoria all'importazione](#)
- Luglio **Accordo di libero scambio con la Cina**
[Circolare sull'entrata in vigore](#), [prescrizioni speciali per EA](#), [spiegazioni relative alle dichiarazioni dei fornitori](#), [AQSIQ \(ufficio abilitato ai visti\)](#)
- Agosto **Accordo di libero scambio con i Paesi dell'America centrale**
[Circolare sull'entrata in vigore](#)

Contatti

Per domande di carattere specialistico, gli Esportatori (Autorizzati) sono invitati a rivolgersi alle direzioni di circondario:

Basilea
Elisabethenstrasse 31
4010 Basel
Tel. 058 469 12 87
Fax 058 469 13 13
zentrale.dii-tarif@ezv.admin.ch

BE, JU, SO, BL, BS, LU, OW, NW, AG senza distretti di Baden e Zurzach

Sciaffusa
Bahnhofstrasse 62
8200 Schaffhausen
Tel. 058 480 11 11
Fax 058 480 11 99
zentrale.dii-tarif@ezv.admin.ch

AG distretti di Baden e Zurzach, ZH, SH, TG, SG, AR, AR, ZG, UR, SZ, GL, GR senza distretto della Moesa; FL

Ginevra
Av. Louis-Casaï 84
1216 Cointrin
Tel. 058 469 72 72
Fax 058 469 72 73
centrale.diii-tarif@ezv.admin.ch

GE, VD, NE, FR, VS

Lugano
Via Pioda 10
6900 Lugano
Tel 058 469 98 11
Fax 091 923 14 15
centrale.div-tariffa@ezv.admin.ch

TI, GR distretto della Moesa

Editore

Direzione generale delle dogane, Sezione Origine e tessili
<http://www.ezv.admin.ch> > [Accordi di libero scambio, Origine](#)
